



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Testamento olografo: cos'è e come si fa

Autore: Redazione | 11/04/2016



Come redigere le ultime volontà in maniera semplice senza bisogno del notaio.

Non c'è bisogno di essere anziani o di avere dubbi sulle proprie prospettive di vita a breve termine per interessarsi a **scrivere il proprio testamento**; non esiste un termine minimo entro cui fissare le proprie ultime volontà, né la legge prevede una

“scadenza” del documento. Pertanto, il testamento, anche se scritto in epoca remota, resta sempre valido finché non viene sostituito da uno successivo.

Accanto al **testamento pubblico** (quello cioè redatto dal notaio) e a quello **segreto** (quello, cioè, scritto di proprio pugno ma poi depositato presso un notaio), la legge regola il **testamento olografo**, ossia quello redatto di proprio pugno e conservato presso la propria abitazione, generalmente in un posto riservato, non accessibile a terzi ma neanche segreto (diversamente, alla propria morte, sarebbe difficile che gli eredi ne vengano in possesso e possano dargli esecuzione).

Gli **svantaggi** di tale forma di testamento si notano sotto il profilo contenutistico (l'autore normalmente non è un esperto di diritto e pertanto potrebbe non essere in grado di esprimere le ultime volontà in maniera chiara o valida) e sotto il profilo della **conservazione** (possibilità di smarrimento, reperibilità da parte degli eredi) oltre che ai problemi tipici delle scritture private (soppressione, alterazione, falsificazione). A tali problemi si può, in parte, ovviare depositando la scheda testamentaria presso persona di fiducia, dando così vita al cosiddetto **testamento segreto**.

In ogni caso, per assicurare che, alla propria morte, qualcuno **“tiri fuori” il testamento**, è prudente redigerne più esemplari, tutti in originale e tutti firmati, consegnandoli a uno o più soggetti (familiari, parenti e/o amici). È consigliabile affidare almeno una copia del proprio testamento a soggetti non interessati alle disposizioni ivi contenute, che pertanto non avrebbero ragione a nascondere.

Il **testamento olografo** è la forma più semplice ed economica con cui un soggetto può disporre dei propri beni. Si realizza scrivendolo personalmente, datandolo e infine firmandolo. Vediamo materialmente **come scrivere un testamento senza bisogno del notaio**.

Come scrivere un testamento: l'olografia

La principale caratteristica del testamento olografo è, appunto l'**olografia**, ossia la scritturazione per intero di pugno ad opera del testatore.

In teoria la legge stabilisce che il testamento possa essere riportato su qualsiasi superficie e riprodotto con qualsiasi mezzo purché durevole (si è, per esempio, ritenuto valido un testamento scritto sulla parete della propria abitazione da un soggetto che stava per morire all'improvviso). Fuori, però, dai casi eccezionali è sempre bene che la scrittura avvenga su di un **foglio di carta** con una penna possibilmente di colore nero o blu per evitare che il colore si sbiadisca nel tempo (l'utilizzo di una penna di colore diverso, in ogni caso, non invalida il documento).

Non si può **scrivere un testamento con il computer**, stamparlo e poi firmarlo a mano. L'intero foglio, infatti, deve essere redatto a penna, con caratteri decifrabili anche da estranei. Non è necessario scrivere **in stampatello**, ma è fondamentale rendere la **grafia leggibile**.

Quindi con l'unico limite della decifrabilità del contenuto, il testamento potrebbe anche essere scritto con una brutta grafia, contenere **errori ortografici** o utilizzare una lingua diversa dall'italiano. È ritenuto ugualmente valido il testamento scritto in **dialetto**.

Il foglio non deve contenere abrasioni, cancellature, strappi. In questi casi è consigliabile provvedere subito alla sua sostituzione con un nuovo originale.

È bene scrivere su entrambe le facciate del foglio; nel caso in cui queste vengano esaurite, si può proseguire su un altro foglio purché collegato materialmente al primo, per esempio con i normali fogli "a quattro" (cosiddetti **fogli protocollo**) o con l'utilizzo di una spillatrice (in quest'ultimo caso è bene **numerare** in ordine progressivo le singole facciate).

Se il testamento viene scritto da un'altra persona, anche se il testatore non ha la forza di redigerlo è nullo. In tali casi, l'unica alternativa è la presenza di un **notaio**.

La cassazione ha tuttavia ritenuto valido il testamento redatto dal moribondo la cui mano però sia stata accompagnata da quella di un terzo per evitargli scarti e tremolii.

Il contenuto e il fac-simile

La legge non prescrive né una forma particolare del testamento, né richiede che lo stesso abbia un suo contenuto tipico. Il testatore, per esempio, potrebbe disporre con testamento di una sola parte del proprio patrimonio, lasciando che il resto venga assegnato secondo le norme di legge.

Questo implica anche che non vi sono fac-simili per un testamento e ogni modalità espositiva può essere considerata valida. Al termine di questo articolo indicheremo, comunque, una possibile forma di redazione.

È ritenuto valido il testamento se, insieme alla firma del testatore, reca in calce le firme di eventuali **testimoni** alla presenza dei quali è stato redatto.

Il contenuto minimo del testamento è comunque dato da due elementi essenziali:

- la **data**;
- la **firma**.

La data

Se manca la data il testamento è annullabile. Non è necessario che sia presente una “data certa”, ossia attestata da un timbro di un pubblico ufficiale (pertanto non è necessario registrare il testamento olografo o spedirlo a sé stessi con raccomandata per avere il timbro del postino).

Firma

La firma è il momento essenziale del testamento e va posta alla fine delle disposizioni. La mancanza di sottoscrizione importa la nullità del testamento.

Sono prive di effetto le disposizioni scritte dopo la firma (ma è possibile che la sottoscrizione sia nella pagina seguente rispetto alle disposizioni o sul margine qualora al fondo della pagina non vi sia materialmente più spazio).

La firma non deve necessariamente essere leggibile purché corrisponda in modo inequivoco al segno grafico (**sigla**) utilizzato quotidianamente dal testatore. Si può anche firmare con **pseudonimo** o un **soprannome** o un **nome d'arte** se il soggetto è riconosciuto come tale nell'ambiente sociale.

In caso di religiosi, è valido l'utilizzo del nome imposto dall'ordine religioso di appartenenza.

Metodi di conservazione

Poiché un testamento olografo conservato presso la propria o altrui abitazione potrebbe andare perso o essere ignorato dagli eredi una volta morto il testatore, è possibile affidare il documento scritto ad una persona di fiducia o ad un

professionista, quale un avvocato, un commercialista ed anche un notaio, con l'incarico di custodirlo diligentemente. La persona alla quale viene affidato dovrà poi adoperarsi per la pubblicazione dello stesso venuto a mancare il testatore (deposito fiduciario).

Esempio e fac-simile di testamento

Ecco, qui di seguito un modello di testamento.

Presentiamo due modelli di testamento ologra

Io sottoscritto sig. ... nato a ... il ... e residente in ..., nel pieno delle mie capacità mentali, dispongo che, alla mia morte, il mio patrimonio venga suddiviso per come segue tra i miei eredi:

- lascio il mio patrimonio ai i miei due figli Caio e Sempronio e alla mia moglie Tizia. Nel caso in cui Tizia non potesse o non volesse accettare l'eredità, le sostituisco mio cugino Mevio.

Lascio poi a titolo di legato a Sempronio, nato a il la piena proprietà dell'alloggio sito nel comune di via

Lascio a titolo di legato alla Signora Mevia la somma di euro a patto che si sia presa cura di me fino alla morte.

Lascio infine ai miei cari amici Primo e Secondo la mia collezione di auto d'epoca.
(Data e Firma)